RIORGANIZZAZIONE DEL SETTORE DELLA RICERCA IN AGRICOLTURA

Art. 13

Riordino del Centro di specializzazione e ricerche economiche-agrarie per il Mezzogiorno

Il Centro di specializzazione e ricerche economicoagrarie per il Mezzogiorno, di cui alla legge 4 giugno 1984, n. 194, e' trasformato in Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale, di seguito denominato Centro, con sede in Portici (Napoli). Il Centro e' ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero. Il Centro svolge attivita' di formazione specialistica nell'economia e politica dell'agricoltura. L'attivita' e' diretta in particolare alla formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 69 della legge del 22 maggio 1999, n. 144; alla qualificazione e all'aggiornamento, a richiesta, dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche e dei loro rappresentanti negli organismi e nelle istituzioni nazionali e internazionali; alla formazione postlaurea, anche attraverso la collaborazione a dottorati di ricerca universitari, italiani e internazionali. Il Centro puo' partecipare a progetti di ricerca con altri istituzioni italiane ed internazionali, al fine di assicurare il livello delle attivita' formative e il necessario aggiornamento del personale scientifico e tecnico. Ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, viene definito il comparto di appartenenza del personale del Centro. (1) (2a)

Versione in vigore dal 31 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura
Estremi	Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 1999

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(1) La L. 6 luglio 2002, n. 137 ha disposto (con l'art. 14, comma 2) che "Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, gli organi del Consiglio e degli istituti di cui, rispettivamente, all'articolo 4 e agli articoli 10, 11, 12 e 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, sono disciolti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge."

(2a) Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto (con l'art. 7, comma 20) che il

Centro per la Formazione in Economia e Politica dello Sviluppo Rurale di cui al presente D.Lgs. e' soppresso e i compiti e le attribuzioni esercitati sono trasferiti al Ministero per le politiche agricole e forestali.

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-454-1999/art-13-riordino-del-centro-di-specializzazione-e-ricerche-economiche-agrarie

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it